Cassazione civile sez. I, 10/12/2024, n. 31790

FATTI DI CAUSA

- **1.1**. La Banca NAZIONALE DEL LAVORO Spa ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato, in data 31/5/2022, il piano del consumatore proposto da (*omissis*) e (*omissis*).
- **1.2**. La banca ha, tra lâ??altro, dedotto la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dellâ??art. 12 bis, comma 1, e dellâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, per avere il Tribunale consentito una dilazione ultrannuale del pagamento del creditore munito di privilegio e, in ogni caso, per non aver consentito al suddetto creditore di esprimersi attraverso un voto.
- **1.3**. Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
- **1.4.** Il Tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato, per quanto ancora interessa, che: â?? negli accordi di ristrutturazione e nei piani del consumatore, Ã" legittima la previsione di una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dallâ??omologazione previsto dallâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, a condizione che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, sia attribuita ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore; â?? la dilazione di pagamento, pertanto, se non determina un problema di fattibilità giuridica della proposta, impone al giudice di valutare, sulla base delle osservazioni eventualmente svolte dai creditori privilegiati, la maggiore convenienza per i creditori del piano proposto rispetto alle possibili alternative di soddisfazione; ha ritenuto, quanto al caso in esame, che il piano del consumatore proposto dai debitori era, come già affermato dal primo giudice, senzâ??altro conveniente.
- **1.5**. Ha, infatti, osservato il Tribunale che: â?? â??il creditore BNL ha già in corso una procedura esecutiva immobiliare che ha visto lâ??espletarsi di n. 3 tentativi di venditaâ?•; â?? â??al prossimo tentativo di vendita lâ??offerta minima Ã" di Euro 60.960,93â?• sicché, â??presumendoâ? lâ??aggiudicazione al prossimo tentativo e al valore di tale offerta (secondo lâ??id quod plerumque accidit) al netto delle spese in prededuzione (verosimilmente non inferiori ad Euro 7.000,00)â?•, si può prevedere â??un ricavo netto non superiore a circa Euro 53.000,00â?•, vale a dire una somma â??inferiore al valore inserito nel piano di Euro 58.229,30â?•; â?? â??peraltro anche in punto di tempistica il piano prevede un sacrificio apprezzabile del creditore giacché il creditore riceverebbe la somma di Euro 29.968,30 dal garante al momento dellâ??omologa ed il restante importo in soli 5 anniâ?•; â?? infine, â??il piano consente di evitare la fisiologica alea della vendita, insita in ogni procedura liquidatoria, sia in punto di esito che di tempo necessario al suo verificarsiâ?•.
- 1.6. Il Tribunale, pertanto, ha rigettato il reclamo proposto dalla banca.

- **1.7**. La Banca NAZIONALE DEL LAVORO Spa, in proprio e quale mandataria di (*omissis*) Srl, con ricorso notificato il 30/12/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, comunicato il 2/11/2022.
- **1.8**. (*omissis*) e (*omissis*) hanno resistito con controricorso notificato lâ??8/2/2023, deducendo, tra lâ??altro, che â??la possibilità di manifestazione della volontà Ã" stata concessa ed esercitata per ben due volte dalla BNLâ?•, avendo la stessa â??depositato, in data 28.09.2021, le osservazioni al piano del consumatoreâ?¦ e, successivamente, in data 27.01.2022â?¦, le osservazioni allâ??integrazione alla proposta del pianoâ?•.
- **1.9**. Sono, invece, rimasti intimati (*omissis*), in qualità di Gestore della Crisi, lâ??Intesa Sanpaolo Spa, lâ??Agenzia delle entrate-Riscossione, il Comune di Reggio Calabria, la (*omissis*) Spa e l'(*omissis*) Srl.
- **1.10**. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- **2.1**. Con il primo motivo, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 4, e 12-bis, comma 1, della L. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la previsione, nel piano del consumatore proposto dai debitori, il soddisfacimento del credito ipotecario vantato dalla banca con il pagamento, in cinque anni, della somma complessiva di Euro. 55.349,20, e cioÃ" con una falcidia del 60% rispetto al dovuto.**2.2**. Lâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, applicabile al piano del consumatore in forza richiamo operato dallâ??art. 12-bis, statuisce, tuttavia, che il piano del consumatore può prevedere â??una moratoria fino ad un anno dallâ??omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazioneâ?•.
- **2.3**. La norma, quindi, ha osservato la ricorrente, prescrivendo un rigido termine moratorio, non consente che i piani del consumatore possano prevedere una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti assistiti da una causa legittima di prelazione.
- **2.4**. Si tratta, in definitiva, di un termine di natura sostanziale imposto dalla legge quale limite temporale massimo per il soddisfacimento dei creditori privilegiati ove questi ultimi, come ha fatto la banca ricorrente, si siano esplicitamente opposti allâ??omologazione della proposta di piano del consumatore.
- **2.5**. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la banca ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 4, 7, comma 1 secondo periodo, e 12-bis, comma 1, della L. n. 3/2012, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile in un piano del consumatore la dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario, senza, tuttavia, considerare che: â?? la moratoria,

nella misura concessa dalla legge, incide sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione; â?? non Ã" possibile, pertanto, predicare lâ??eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto dellâ??espresso consenso del singolo creditore interessato o comunque del riconoscimento in favore dello stesso del diritto di voto sulla proposta; â?? il Tribunale, per contro, non può surrogarsi al creditore privilegiato, valutando la convenienza economica della dilazione di soddisfacimento proposta; â?? solo al creditore, infatti, può essere demandata la valutazione sulla convenienza (cd. fattibilità economica) della proposta di piano del consumatore; â?? il giudice, di converso, può solo svolgere un vaglio di fattibilità cd. giuridica (ovvero di conformità alle norme) che non si può esplicare in una sovrabbondante surroga della valutazione di fattibilità economica (ovvero del ritardo nellâ??adempimento) rimessa al solo vaglio del ceto creditorio; â?? la dilazione ultrannuale devâ??essere, dunque, subordinata al consenso del creditore privilegiato ovvero, in conformità con la disciplina in materia di concordato preventivo, al riconoscimento allo stesso del diritto di voto o, quantomeno, del riconoscimento di una qualsiasi altra forma di espressione di volontà vincolante per lâ??ammissibilità del piano.

- **2.6**. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
- **2.7**. Questa Corte, in effetti, ha già condivisibilmente avuto modo di affermare il principio per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure nei piani del consumatore, Ã" giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dallâ??omologazione previsto dallâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012 purchéâ??, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità â?? di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834 del 2019; conf., Cass. n. 17391 del 2020).
- 2.8. Se, in effetti, lâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3 cit. prevede espressamente che la proposta di accordo (con continuazione dellâ??attività â?? dâ??impresa) e il piano del consumatore possono prevedere â??una moratoria fino ad un anno dallâ??omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazioneâ?•, ha, nondimeno, rilevato la Corte che: â?? â??le speciali procedure da sovraindebitamentoâ?•, così come regolate dagli artt. 7 e s. della L. n. 3/2012, â??hanno avuto la funzione di colmare almeno in parte una lacuna dellâ??ordinamentoâ?•, estendendo â??il principio della concorsualità oltre il limite tradizionalmente segnato dallâ??insolvenza dei soli debitori commerciali di dimensioni non piccole (cfr. art. 6, primo comma)â?•; â?? â??lâ??ampliamento Ã" stato realizzato attraverso lâ??introduzione di una disciplina peculiare e differenziata, che peroâ?? trova fondamento nella condivisione della natura concorsuale e concordataria dellâ??accordo di cui si trattaâ?•; â?? â??la composizione della crisi difatti Ã" una procedura che mira allâ??omologazione giudiziale di una proposta di accordoâ?• (ovvero di un piano del consumatore) â??che il debitore in stato

di sovraindebitamento, non suscettibile di essere dichiarato fallito (art. 1 legge fall.), formula ai propri creditoriâ?•, vale a dire di un accordo (o di un piano) dal contenuto non predeterminato dalla legge che, in caso di esito positivo del procedimento, vincola â??tutti i creditori anterioriâ?• (artt. 12, comma 3, e 12 ter, comma 2, L. n. 3 cit.); â?? non Ã", dunque, â??seriamente contestabile lâ??accostamento allâ??istituto concordatarioâ?•, con la conseguente necessità di â??estendere allâ??accordo di composizione della crisi da sovraindebitamentoâ?•, al pari del piano del consumatore, â??i principi che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta concordataria, col solo limite, naturalmente, della compatibilitaâ??â?•; â?? in particolare, â??in materia di concordato preventivo Ã" stato giaâ?? affermato il principio per cui regola generale A" quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati (o prelatizi), mentre lâ??adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto liquidatorio) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori ottengono la disponibilita a?? delle somme a essi spettanti a?•; a?? a??in questi casi si A" precisato che la determinazione in concreto di tale perdita \tilde{A} " peraltro rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, legge fall., e costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, legge fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonchéâ?? della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dallâ??art. 169 legge fall.)â?•; â?? â??in sostanza, nel concordato preventivo Ã" possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati o con prelazione, ma equiparando i creditori ai chirografari ai fini del voto, per la parte del credito che si possa in tal senso ritenere non interamente soddisfattoâ?•; â?? â??questa conclusione â?? Ã" bene rammentare â?? Ã" stata tratta dalla riforma dellâ??art. 160 legge fall. â?! nella espressa previsione per cui la proposta di concordato â??può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione anche alla?? art. di far riferimento proprio e anche alla?? art. 177, terzo comma, secondo il quale, ai fini della legittimazione al voto, â??i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dellâ??art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del creditoâ?•; â?? â??i menzionati principi possono esser traslati nel contesto degli accordi di composizione, avuto riguardo alla esattamente conforme disciplina contenuta negli artt. 7, primo comma, e 11, secondo comma, della L. n. 3 del 2012â?•; â?? â??Ã" dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012�, così come in quella del piano del consumatore, â??sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuit A dâ??impresa e al di lA del termine previsto dalla disposizione sopra citata�, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono

corrisposte le somme ad essi spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto sulla proposta del debitore, se si tratta di un accordo di ristrutturazione, e la possibilitĂ di esprimersi sulla stessa, se si tratta di un piano del consumatore; â?? non rileva, infatti, che, nel piano del consumatore, non sia prevista la possibilitĂ del voto, trattandosi di unâ??asimmetria che â??può essere colmataâ? in via interpretativa, nellâ??ambito delle regole che attengono a quel pianoâ?•, le quali, â??per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontĂ cui associare la tutela del creditoreâ?• (Cass. n. 17834 del 2019, in motiv.; conf., più di recente, Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.; Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).

- **2.9**. Il piano del consumatore, del resto, ha sì una base negoziale, che non lo pone, tuttavia, al di fuori dellâ??area delle procedure concorsuali, emergendo, anzi, rilevanti tratti di vicinanza con la procedura di concordato preventivo (Cass. n. 27843 del 2022; Cass. n. 22797 del 2023, in motiv.), come anche la Corte costituzionale ha evidenziato (cfr. Corte cost. n. 245/2019): â?? entrambe le procedure sono pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; â?? prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, L. Fall. e art. 10, comma 2, lett. c, della L. n. 3 cit.); â?? impongono, sin dallâ??ammissione e fino allâ??omologazione, un parziale spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 L. fall. e art. 10, comma 3-bis, L. n. 3 cit.), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, così come richiamato dallâ??art. 169, comma 1, L. Fall. e 9, comma 3-quater, della L. n. 3 cit.); â?? infine, le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione (Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).
- **2.10**. Tanto lâ??accordo proposto dal debitore non fallibile, quanto la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere allâ??adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria: una convenienza che diviene â??regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazioneâ?•.
- **2.11**. Le due procedure, infine, pur nella loro autonomia di sistema, sono soprattutto caratterizzate da una identica ratio, e cioÃ" limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione, tantâ??Ã" che la Corte costituzionale aveva dichiarato lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 7, comma 1, terzo periodo, della L. 3 cit. limitatamente alle parole â??imposta sul valore aggiuntoâ?•, reputando applicabile anche alla procedura in esame la regola

della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dallâ??art. 160, comma 2, L.Fall. in tema di concordato preventivo (Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.).

- 2.12. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore puÃ², in definitiva, legittimamente prevedere (sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento: Cass. n. 4622 del 2024, in motiv.) la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dallâ??omologazione previsto dallâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, a condizione, perÃ², che, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto al termine annuale) con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti in forza del rispettivo titolo e/o allâ??eventuale falcidia rispetto allâ??importo che in forza di tale titolo Ã" agli stessi complessivamente dovuto, si attribuisca ai titolari di tali crediti, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti della indicata perdita (così come in fatto accertata dal giudice di merito): a) il diritto di votare (a favore o contro) la proposta di accordo di ristrutturazione (artt. 10, 11 e 12) ai fini della formazione della maggioranza prevista dallâ??art. 11, comma 2, nonché della contestazione della sua convenienza ai sensi dellâ??art. 12, comma 2; b) la facoltà di esprimersi (art. 12 bis, comma 4) in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore in ragione delle maggiori utilitA conseguibili attraverso lâ??alternativa liquidatoria prevista dagli artt. 14 ter e s. L. n. 3 cit. (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, in motiv., la quale, sul presupposto che â??nella nozione di â??soddisfazione non integraleâ?• dei creditori privilegiati deve essereâ?! ricompresa anche lâ??ipotesi del pagamento dilazionato, con la conseguenza che anche la non integrale soddisfazione in tal senso comporta il diritto di voto del creditore privilegiato, da parametrarsi alla perdita economica rapportabile al ritardo (Cass. 17834/2019, 10112/2014)â?•, ha ritenuto che il Tribunale aveva â??giustamente osservato che il creditore ipotecario avrebbe dovuto essere ammesso al voto non solo per la parte del credito ritualmente degradata a chirografo, ai sensi dellâ??art. 7, comma 1, secondo periodo, legge n. 3 del 2012, ma anche in relazione alla ulteriore e sostanziale falcidia subita a causa della dilazione trentennale del pagamento della parte di credito privilegiato, con attribuzione degli interessi al tasso legale, in luogo di quello convenzionaleâ?•).
- **2.13**. Nel caso in esame, il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che il piano del consumatore presentato dai debitori aveva legittimamente previsto la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dallâ??omologazione previsto dallâ??art. 8, comma 4, della L. n. 3 cit., e, per altro verso, che tale piano, per come formulato, era senzâ??altro più conveniente rispetto ad â??ogni procedura liquidatoriaâ?•, â??sia in punto di esito che di tempo necessario al suo verificarsiâ?•, si è, dunque, attenuto ai principi esposti e, come tale, resiste alle censure formulate dalla ricorrente.
- 3. Il ricorso, per lâ??inammissibilit \tilde{A} dei suoi motivi, \tilde{A} ", a sua volta, inammissibile e come tale devâ??essere dichiarato.
- 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dallâ??art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara lâ??inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro. 7.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dallâ??art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2024.

Campi meta

Massima: Nei piani del consumatore, \tilde{A} " ammissibile la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, purch \tilde{A} © ai creditori sia concessa la possibilit \tilde{A} di esprimersi sulla proposta, valutando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Questa possibilit \tilde{A} di esprimersi pu \tilde{A}^2 compensare la perdita economica dovuta al ritardo nel pagamento. Le procedure di sovraindebitamento, come il piano del consumatore, sono assimilabili al concordato preventivo e devono considerare la fattibilit \tilde{A} e la convenienza del piano per i creditori, soprattutto in presenza di contestazioni. Supporto Alla Lettura:

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, \tilde{A} " definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non \tilde{A} " pi \tilde{A}^1 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

- il consumatore;
- il professionista, artista, altri lavoratori autonomi;
- 1â??imprenditore minore;
- 1â??imprenditore agricolo;
- le start-up innovative.

Le procedure attivabili sono:

- ristrutturazione dei debiti del consumatore
- concordato minore
- liquidazione controllata dei beni
- esdebitazione del debitore incapiente
- procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure Ã" lâ??esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.